

ENTI NON COMMERCIALI

Le modifiche statutarie degli enti del terzo settore – I° parte

di Guido Martinelli, Marco D'Isanto

Facendo seguito e a conferma delle anticipazioni, già contenute nella **circolare Cndcec "Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative"** e in autorevoli commenti apparsi sulla stampa specializzata, il [Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13 del 31.05.2019](#), ha preso posizione sulla portata e sul significato del termine del prossimo 3 agosto entro il quale, sulla base delle indicazioni contenute nell'[articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#) (d'ora in avanti **cts**), le **onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale** (d'ora in avanti **odv** e **aps**) iscritte nei rispettivi registri in essere anticipatamente alla entrata in vigore della riforma del terzo settore debbono provvedere all'adeguamento dei loro statuti ai nuovi principi del **cts**.

Tutto chiaro? forse.

Il *thema decidendum* è quale siano le **conseguenze**, sotto il profilo dei **diritti acquisiti** (e delle conseguenti **agevolazioni fiscali**), per quelle **onlus, odv e aps** che **non rispettassero** il termine indicato per l'adeguamento del loro statuto.

Il Ministero chiarisce, in maniera condivisibile, **che l'adeguamento dello statuto ha significato di conferma della scelta di rimanere ente del terzo settore: "le modifiche che l'ente apporta costituiscono appunto la conseguenza di tale decisione".**

Ribadisce che il regime c.d. "alleggerito", come lo definisce, ossia **la possibilità concessa dalla norma di effettuare la modifica statutaria mediante semplice delibera di assemblea ordinaria** (ovviamente solo per le modifiche avente carattere obbligatorio) si riferisce solo alle modifiche adottate entro il citato termine e agli enti già iscritti nei registri delle **onlus, odv e aps**.

Le **eventuali associazioni** che pur avendone i requisiti non hanno ancora ottenuto l'iscrizione dovranno necessariamente provvedere alle modifiche in **assemblea straordinaria**.

Sulle conseguenze del **mancato adeguamento nei termini** il documento di prassi amministrativa **distingue tra le odv e le aps**, da una parte, la cui legislazione istitutiva è già stata abrogata con l'entrata in vigore del **cts** e le **onlus**, dall'altra, il cui decreto istitutivo (**D.Lgs. 460/1997**) **decadrà solo con l'entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore** (Runts).

Il Ministero, descrivendo la **modalità di trasmigrazione dei dati** dagli attuali registri regionali delle **aps e odv** nel **runts**, disciplinata dall'[articolo 54 cts](#), **ritiene correttamente che solo con**

l'arrivo nel nuovo registro può scattare la “giurisdizione” introdotta dalla riforma e, pertanto, anche l’eventuale “non iscrizione” per carenza dei requisiti.

Pertanto: “una lettura sistematica delle norme sopra richiamate induce quindi a ritenere che **la naturale sede di esercizio circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del codice non possa non essere che il procedimento successivo alla trasmigrazione**”.

La lettura di questo passo sembrerebbe poter tranquillizzare le **odv** e le **aps**: anche se optassero per gli **adeguamenti statutari dopo il termine indicato**, l'unica **conseguenza** per loro sarà quella di doverli approvare necessariamente con **assemblea straordinaria** ma **senza ricadute ulteriori sui diritti derivanti dallo status acquisito** in questo ulteriore periodo transitorio, fino alla definitiva entrata in vigore del **Runts**.

Ma il capoverso successivo insinua il serpentello del dubbio.

“Naturalmente rimane del tutto impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle **organizzazioni di volontariato** e delle **associazioni di promozione sociale**, istituiti sulla base delle leggi 266/91 e n. 383/00 di **adottare**, ancor prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali sono state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento, alla luce del dettato del primo periodo dell’articolo 101 co. 2 del codice.”

Da questa formulazione nascono le perplessità.

Pacifico appare che **il Ministero non avesse, oggi**, a Runts non ancora istituito, alcun potere di **verifica e controllo sull’opera svolta dalle Regioni nella gestione dei loro registri delle odv e aps**, unico aspetto rimasto in vigore delle rispettive leggi istitutive oggi abrogate (vedi [articolo 102, comma 4, cts](#)).

Pertanto, sotto il profilo strettamente giuridico, corretto appare il pronunciamento ministeriale, rispettoso della **competenza regionale** in materia.

Ma questo indubbiamente aumenta l’incertezza oggi esistente.

È assai probabile (ma quindi non “certo”) che le Regioni non adotteranno provvedimenti di cancellazione dal registro, in special modo in presenza di **associazioni** che si siano costituite nel rispetto delle preesistenti **leggi nazionali e provinciali** sulle **odv e aps** e che siano state da loro iscritte nei rispettivi registri.

Anche perché **non avrebbero il potere giuridico di cancellare un ente che sia comunque conforme alla loro normativa regionale**, per quanto consta agli scriventi da nessuna Regione ancora abrogata

È di tutta evidenza che **le problematiche di coordinamento** tra le norme contenute nell'[articolo](#)

101 e le norme sulla **trasmigrazione dei registri** contenute nell'[articolo 54 cts](#) sono esasperate dalla **mancata istituzione del Registro Unico**.

Questo infatti produrrà che **ci saranno aps e odv che avranno adeguato gli statuti entro il 3 agosto 2019** e in virtù di questo saranno **assoggettati agli obblighi civilistici contenuti nel cts**, come, ad esempio, un **rafforzato rispetto dei diritti degli associati**, l'istituzione del **registro dei volontari**, l'istituzione dell'**organo di controllo**, etc.; mentre **altri**, pur continuando a godere dei **medesimi benefici**, non saranno sottoposti al **quadro giuridico del Terzo Settore**.

Inoltre le **norme "nuove"**, come quelle degli [articoli 82 e 83 cts](#), ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 104, comma 1, cts](#), potranno applicarsi nel regime transitorio anche alle odv e aps non adeguate entro il 3 agosto?

Se l'Agenzia delle entrate lo confermasse dormiremmo tutti sonni più tranquilli.

Seminario di specializzazione
**LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI
SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)